

Global minimum tax

L'Europa fa salve DS6901

le regole dell'Ocse — p.28

Global minimum tax, la versione «europea» fa salve le regole dell'Ocse



I contenuti innovativi potranno essere affidati a decreti ministeriali, quelli illustrativi a circolari

Fisco internazionale

Il decreto del Mef, prevede la possibilità di emettere atti interpretativi

Stefano Grilli

Il 4 luglio il ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il secondo decreto attuativo della disciplina della Global minimum tax. Si ritiene pertanto utile fare una breve cronistoria della disciplina a livello dell'Ocse, dell'Unione europea e nazionale nonché fare il punto sui possibili futuri sviluppi.

Il primo documento dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sul punto è il *blueprint* del 2020 nel quale sono illustrati i principi ispiratori delle *Model rules* successivamente approvate nel 2021.

Nel 2022, l'Ocse ha approvato la prima versione del Commentario alle *Model rules* (successivamente aggiornato nel maggio di quest'anno per includere i chiarimenti e le regole contenute nelle *administrative guidance* pubblicate nel 2022 (*Transitional CbCR SH*) e nel 2023 (luglio e dicembre 2023).

Inoltre, l'Ocse nello scorso giugno ha pubblicato un ulteriore e ponderoso set di *Administrative guidance*. I lavori dell'Ocse sono tutt'altro che terminati atteso che ancora numerosi sono i chiarimenti che ci aspettiamo che l'Ocse pubblichi nei prossimi mesi.

Sia l'infrastruttura legale su cui poggiamo le regole *Globe* e sia il loro contenuto sono del tutto

innovative.

Pertanto, se è vero che una mole di interpretazioni così ponderosa (oltre 600 pagine tra Commentario e *Administrative guidance* senza contare quella relativa alla dichiarazione - *Global information return*) rende problematica l'applicazione della legislazione interna dei vari Paesi è altrettanto vero che la novità e la elevata complessità della materia richiedono, quantomeno nelle sue fasi iniziali, una importante serie di spiegazioni e precisazioni.

Non sembra, quindi, corretto criticare l'Ocse, piuttosto le critiche dovrebbero essere indirizzate ai decisori politici (internazionali ed europei) che hanno implementato una così rilevante e innovativa legislazione senza concedere alle parti interessate un congruo termine per essere pronti.

Un rinvio di uno o due anni avrebbe consentito di avere una direttiva coerente con le regole *Globe* e una sua più ordinata implementazione.

Nel dicembre 2022, infatti, l'Unione europea ha approvato la direttiva sulla *Global minimum tax* con significative variazioni rispetto alle regole Ocse (ad esempio l'allocatione delle imposte da Cfc ai fini del conteggio della *Qdmtt* e la natura di *Qdmtt Safe harbor* in caso di applicazione degli *Ifrs*); divaricazioni che tuttavia l'Ocse non ha mai riconosciuto come rilevanti con la conseguenza che la sua implementazione da parte degli Stati membri configura una violazione del principio di adozione coerente e coordinata delle regole *Globe*.

Per ovviare a questa distonia, nel novembre del 2023, la Commissione europea e il Consiglio europeo hanno approvato uno *statement* nella quale si riconosceva la compatibilità delle *Ad-*

ministrative guidance del dicembre 2022 e del gennaio e luglio 2023 come compatibili con la direttiva.

Sebbene si comprendano le ragioni di tale *statement* (volto ad evitare le difficoltà politiche e burocratiche collegate alla modifica della direttiva al fine di renderla coerente con le regole *Globe*) lo stesso appare del tutto irriuale nell'ambito di un ordinamento come quello unionale retto dal principio della *rule of law* e forti sono le perplessità circa il suo valore legale.

In altri termini, ancorché la direttiva si differenzi - in alcuni aspetti - rispetto alle regole Ocse, essa è comunque in vigore ed appare, sul punto, «chiara, precisa ed incondizionata» (Corte di giustizia dell'Unione europea C-26/62).

Ebbene, nell'ambito di questo contesto (internazionale e unionale) in continua evoluzione e corredato da evidenti elementi di incertezza, il nostro legislatore si è dotato di una serie di strumenti volti a garantire, da una parte il principio di legalità previsto dal nostro ordinamento e, dall'altra, la necessità di un celere adattamento della legislazione interna alle modifiche Ocse.

Al fine di garantire l'approccio comune l'articolo 9, comma 3, del Dlgs 209/2023 stabilisce il principio in forza del quale le disposizioni del medesimo decreto debbono essere adottate ed applicate tenendo conto delle regole Ocse, nonché del relativo Commentario e delle *Administrative guidance*;



il medesimo comma contempla altresì la possibilità di emettere atti di indirizzo interpretativo.

Ad oggi, tralasciando quegli Stati esteri (come Nuova Zelanda, Regno Unito e Svizzera) che attribuiscono immediata efficacia normative alle *administrative guidance* pubblicate dall'Ocse, il legislatore italiano è tra quelli maggiormente avanzati avendo già recepito parte delle *administrative guidance* nel testo del decreto legislativo dello scorso anno e già pubblicato due decreti ministeriali in tema T-CbCR SH e di imposta minima nazionale.

Le aspettative sono quelle di ulteriori pubblicazioni prima della fine dell'anno per cercare di fornire ai contribuenti italiani un quadro più chiaro possibile, avuto tuttavia riguardo al contesto internazionale nel quale le regole Globe sono di fatto oggetto di un continuo aggiornamento.

A tale proposito, avuto riguardo al contenuto dall'articolo 9, comma 3 citato e alla natura latamente interpretativa delle *Administrative guidelines*, sembra ragionevole attendersi che i contenuti aventi un carattere innovativo possano formare oggetto di decreti ministeriali mentre quelli aventi natura illustrativa (per quanto ampia e articolata) possano essere illustrati attraverso circolari interpretative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA